

**DELIBERA N. 118/2020**

**XXX / RADIOFIBRA X  
(GU14/217771/2019)**

**Il Corecom Emilia-Romagna**

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 16/07/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 296/18/CONS, recante “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”;

VISTA la delibera n. 353/19/CONS, recante “*Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l’illustrazione svolta nella seduta del 16/07/2020;

VISTA l’istanza di XXX del 12/12/2019 acquisita con protocollo n. 0537106 del 12/12/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

L’istante lamenta il seguente problema nei confronti di RadioFibra X (di seguito RadioFibra), dichiarando, nell’istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 12/12/2019; l’udienza di conciliazione si è svolta in data 25/10/2019), quanto segue. Pagava, nel 2016, un contributo di attivazione di 99 euro + iva. In data 06/03/2017 ne richiedeva il rimborso (trascorsi i 180 giorni). Inviava più di 15 pec e telefonava una ventina di volte. Non riceveva risposta alle pec, ed al telefono gli veniva sempre comunicato che il responsabile dell’amministrazione non era in azienda. Non veniva né contattato, né, ovviamente, rimborsato.

Ciò premesso, l’istante richiede il rimborso totale del prezzo pagato per un servizio mai erogato (data richiesta: 08/09/2016).

Quantifica tale rimborso in euro 120,78.

### **2. La posizione dell’operatore**

RadioFibra non fornisce alcuna documentazione (memorie e quant'altro).

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte non merita accoglimento in quanto l'utente non ha minimamente assolto all'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c.. Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, infatti, assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale discrimen che orienta il giudicante. L'utente, con l'istanza introduttiva del presente procedimento, si limita a dedurre, del tutto genericamente, l'avvenuto pagamento del prezzo relativo ad un servizio mai erogato e, in ragione di ciò, chiede il rimborso dello stesso, senza tuttavia produrre al riguardo alcuna prova documentale, in primis copia del contratto sottoscritto nonché delle fatture via via ricevute. Nel caso di specie, poi, l'insufficiente e confusa esposizione dei fatti oggetto del procedimento rende la domanda assolutamente indeterminata e, dunque, non accoglibile. Non può, del resto, non rilevarsi come l'istante non risulti a fascicolo avere nemmeno mai provveduto a contestare la condotta dell'operatore a mezzo di formale reclamo. Sul punto, deve infatti rilevarsi come non vi sia traccia alcuna delle pec asseritamente inoltrate all'operatore.

Per le ragioni suesposte, si ribadisce la non accoglibilità della richiesta di rimborso avanzata.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

### **DELIBERA**

**1.** Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di RadioFibra X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 16/07/2020

F.to

**IL PRESIDENTE**

Stefano Cuppi